



## MODALITA' OPERATIVE

per lo svolgimento delle mediazioni da remoto, mediante utilizzo della piattaforma TEAMS ai sensi dell'art. 83, comma 20 bis D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. I), del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 che consente, sino alla data del 31 luglio 2020, agli organismi iscritti al Registro Ministeriale di svolgere la mediazione telematica tramite sistemi di videoconferenza anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento

1) Contestualmente al deposito della domanda di mediazione, la parte istante specificherà (indicandolo nel relativo modulo e/o indicandolo nella relativa pec di invio) se intende avvalersi della procedura di svolgimento delle mediazioni da remoto. La parte invitata, contestualmente all'adesione, darà atto (indicandolo nel modulo di adesione e/o nella relativa pec di invio) se presta l'assenso all'utilizzo della procedura da remoto.

2) La piattaforma utilizzata è TEAMS di microsoft, idonea a garantire la protezione dei dati personali in base al Regolamento UE 2016/279.

3) La mediazione si svolgerà con collegamento telematico solo a seguito del manifestato assenso di tutte le parti; in difetto il procedimento si svolgerà secondo le modalità ordinarie previste dal Regolamento, nel rispetto delle necessarie precauzioni dovute all'emergenza sanitaria.

4) Nell'eventualità in cui tutte le parti acconsentano allo svolgimento delle mediazioni da remoto, le stesse dovranno indicare, con comunicazione a mezzo pec alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione, per ciascuna parte e per ciascun difensore, l'indirizzo di posta elettronica associato al proprio account Teams, cui il mediatore comunicherà le modalità di collegamento. Nell'ipotesi in cui la parte e l'avvocato si colleghino dallo stesso dispositivo, la parte dovrà indicare unicamente l'indirizzo di posta elettronica del difensore.

5) L'accesso alle stanze virtuali sarà riservato alle sole parti del procedimento di mediazione (nonchè a eventuali consulenti tecnici, se nominati o al notaio incaricato dalle parti per la stesura dell'accordo conciliativo, previo consenso delle parti).

La parte potrà partecipare mediante collegamento autonomo oppure unitamente al proprio difensore presso il suo studio professionale.

Il mediatore si collegherà dal proprio studio professionale e/o comunque da luogo idoneo a garantire il rispetto della riservatezza

6) Le parti e i difensori si impegnano a non consentire ad altri soggetti l'utilizzo dei link inviati per la partecipazione al procedimento di mediazione nonchè a evitare che terzi possano ascoltare e/o assistere allo svolgimento della mediazione; in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza nessuna responsabilità potrà essere attribuita nè all' Organismo nè al mediatore.

7) Il mediatore utilizzerà le consuete modalità di svolgimento, sia in sessioni congiunte sia in sessioni separate.

8) Allegazioni successive sia al deposito dell'istanza di mediazione sia alla relativa adesione, potranno essere effettuate tramite invio per posta elettronica al mediatore e, qualora si tratti di



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

documenti non riservati, con invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dal difensore dell'altra parte o direttamente all'interno della sessione in corso utilizzando la funzione condivisione dei documenti presente in Teams, nonché alla Segreteria.

9) Il verbale dell'incontro di mediazione insieme all'eventuale accordo in formato pdf verrà anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi condiviso dal mediatore con le parti e i procuratori per posta elettronica, PEC caricamento sulla piattaforma.

10) Le parti private che parteciperanno all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore dovranno essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CADES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'eventuale accordo.

11) Il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifica anche l'autografia della sottoscrizione della parte assistita.

Il mediatore trasmette telematicamente via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l'eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale.

Il procedimento si concluderà con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l'eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori.

Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Il verbale così sottoscritto costituirà l'originale informatico depositato presso la Segreteria che rilascerà duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta.

12) A richiesta di una delle parti, l'accordo e il verbale conclusivo potranno essere sottoscritti in presenza, presso la sede dell'Organismo, eventualmente fissando a orari diversi l'accesso di ciascuna parte e del difensore, nel rispetto delle norme di prevenzione contagio e sicurezza normativamente previste.

13) L'eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione sarà motivo di sospensione della stessa e, in tal caso, seguirà nuova convocazione.

14) Il deposito della domanda di mediazione, con richiesta di svolgimento con modalità telematiche e l'adesione allo svolgimento con tali modalità, comporta l'accettazione di quanto previsto nelle sopraesposte indicazioni.